



FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009 e come da modifica ex Gazzetta Ufficiale 29.07.2015)

ARITMA S.R.L.

Via Exilles n. 76 – 10146 Torino

codice fiscale e partita IVA n. 05385950018

Reg. Imprese Torino n. 05385950018 - R.E.A n. 706044

Mediatore creditizio iscritto nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi con il n. M62 del 30/03/2013 - Pec : aritma@legalmail.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione (anche attraverso attività di consulenza) banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da altri intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'elenco dei Mediatori Creditizi detenuto presso l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del Testo Unico Bancario (O.A.M.). La mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dai potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse) e di trasmissione di tali richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari finanziari.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para- subordinazione tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

RISCHI

Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. La mediazione creditizia non garantisce quindi l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario: può pertanto accadere che il mediatore creditizio non trovi una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere in tutto od in parte il finanziamento richiestogli.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

- pratiche relative a finanziamenti agevolati
- redazione di rapporti di analisi sul merito creditizio, pianificazione finanziaria e Business Plan
- consulenza finanziaria relativa ai rapporti bancari.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- | | | |
|----|--|--|
| A. | Provvigioni di mediazione dovute al mediatore da parte del cliente, calcolate sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario | 3% (dicesi tre per cento) (max) |
| B. | Diritti fissi di istruttoria a carico del cliente | Euro 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00) (max) . |
| C. | Spese a carico del cliente documentate dal mediatore | Euro 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00) (max) . |
| D. | Nessuna penale a carico del cliente nel caso di suo recesso dal contratto senza giustificato motivo e nel caso in cui eserciti il diritto di recesso oltre i termini in cui questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia salvo quanto espressamente previsto in contratto. | |

Versione aggiornata dicembre 2018

ARITMA S.r.l. – Società di mediazione creditizia – Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso O A M n° M62

Via Exilles nr. 76 – 10146 Torino - Telefono + 39 011 591411 - Fax + 39 011 504894 - www.aritma.it - e-mail: info@aritma.it
Cod. fiscale/Partita IVA 05385950018 – Reg. Imprese Torino n. 05385950018 - R.E.A n. 706044 – Capitale Sociale € 120.000= I.V.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

I corrispettivi relativi ai servizi accessori sopra indicati saranno concordati caso per caso e potranno eventualmente essere oggetto di specifici contratti di natura continuativa.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente al momento della conclusione del contratto riceverà, sotto forma di allegati al contratto stesso, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, bozza del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
3. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione firmato, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, comprensivo delle condizioni generali e degli allegati.
4. Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso "a distanza" o "fuori sede", il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del medesimo.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio è tenuto a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione è a tempo indeterminato, salvo che nel medesimo non sia prevista una specifica scadenza. Entrambe le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le operazioni presentate a cura del medesimo prima della cessazione del contratto e perfezionate dal cliente successivamente.
2. Il mediatore creditizio si impegna a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
4. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
5. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
7. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.
8. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Torino, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo all'ufficio reclami del Mediatore Creditizio. Per eventuali controversie è esclusivamente competente il Foro di Torino.

Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html> il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull'usura.

I reclami vanno inviati a ARITMA Srl, nella sede di Via Exilles 76 – 10146 Torino o, in alternativa, all'indirizzo mail: reclami@aritma.it. Il responsabile dell'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso gli uffici di Aritma Srl.

Versione aggiornata dicembre 2018

LEGENDA

“Mediatore Creditizio”, colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

“Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma”, l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

“Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

“Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.

“Servizi accessori”, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.

“Intermediari Finanziari”, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’Elenco previsto dall’art.106 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e s.m..

“U.I.F. – Unità di Informazione Finanziaria, autorità preposta alla vigilanza in ambiti antiriciclaggio degli intermediari finanziari .

“O.A.M. – Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi”. E’ un’associazione di natura privata con personalità giuridica, senza finalità di lucro, ed è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, istituito con d.lgs. 13/8/2010 n. 141. L’Elenco dei mediatori creditizi è consultabile presso il sito dell’O.A.M. <http://www.organismo-am.it>..

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e dell’avviso contenente le principali norme di trasparenza, di averli letti integralmente e di approvarne il contenuto.

....., li

.....